



Procura della Repubblica
presso il Tribunale
TRANI

Prot. n. 3792/2024

Al sig. Presidente
della II Commissione Giustizia
Camera dei Deputati
ROMA

Oggetto: C. 2084 (durata intercettazioni) - richiesta contributo scritto.

Si riscontra la richiesta del 21.11.2024 con la quale, per incarico del Presidente della II Commissione Giustizia, si è comunicato che, nell'ambito dell'esame dell'A.C. 2084 recante "Modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione" (del quale si indica il link alla scheda del provvedimento), si è convenuto di richiedere allo scrivente un contributo scritto da lasciare agli atti della Commissione, al fine di acquisire utili elementi di conoscenza e di valutazione.

Di seguito si riportano elementi di valutazione.¹

L'impatto della riforma delle intercettazioni sulle indagini di codice rosso

La generale previsione di un termine di durata massima delle intercettazioni, fissato nella misura di giorni quarantacinque, avrà certamente un impatto negativo su ogni indagine che utilizzi lo strumento investigativo in questione, quindi per tutte le indagini concernenti i reati più gravi e di maggiore allarme sociale.

Nel contemperamento tra esigenze investigative ed esigenze di riservatezza, il disegno di legge sembra trovare un punto di equilibrio chiaramente sbilanciato a favore di queste ultime, senza tener nel debito conto il fatto che la normativa attuale già preveda una serie di garanzie e presupposti che limitano e controllano l'uso delle intercettazioni.

Peraltro, forse al di là delle intenzioni dei proponenti, non parrebbe esser stato adeguatamente considerato quello che è lo scopo precipuo delle intercettazioni, ossia fare chiarezza rispetto ad una ipotesi di reato, spesso ancora allo stato embrionale, verificandone la fondatezza (e quindi acquisendo prove in tal senso) oppure, all'esatto contrario, acclarandone l'infondatezza.

¹ Ha contribuito alla redazione della presente nota il dott. Giovanni Lucio Vaira, Sostituto Procuratore.

Le intercettazioni sono insomma uno strumento investigativo che mira all'accertamento dei fatti, quindi anche all'emersione di elementi dai quali poter desumere l'infondatezza dell'ipotesi accusatoria inizialmente formulata.

Le intercettazioni consentono infatti, in un contesto di genuinità e di riservatezza, di osservare l'indagato e il contesto in cui esso opera, di approfondire i fatti e di condurre una istruttoria investigativa più completa, accertando la responsabilità penale oppure acclarando l'insussistenza dei fatti in contestazione o l'estraneità dell'indagato rispetto a tali fatti.

In altri termini, la completezza delle indagini produce risultati più stabili, affidabili ed incontrovertibili in un senso o nell'altro, consentendo di accertare le responsabilità penali ove sussistenti, oppure di scagionare in modo pieno e completo l'accusato innocente.

Questo secondo aspetto risulta spesso trascurato nel dibattito pubblico, ed è sicuramente trascurato nel disegno di legge qui in commento, che ha delle ricadute (certamente non volute) in danno dell'indagato innocente. La completezza delle indagini riduce infatti drasticamente il rischio di subire – da innocente – procedimenti più lunghi e accertamenti più invasivi.

Quanto sinora detto vale per tutte le tipologie di reato, ma risulta ancor più vero quando si tratti di reati abituali o statisticamente ad alto tasso di recidiva.

A maggior ragione, con riferimento ai reati c.d. di codice rosso, è facile prevedere che le conseguenze della riforma saranno devastanti, soprattutto per i casi più delicati.

Gli attuali protocolli investigativi per i reati di codice rosso prevedono infatti spesso il ricorso alle intercettazioni, che risultano ineludibili quando si tratti di:

- delitti di maltrattamenti in famiglia commessi in danno di minore convivente, da entrambi i genitori o da un genitore con la connivenza o mancata opposizione dell'altro (di solito segnalati dallo stesso minore tramite il servizio emergenza infanzia -114, oppure dai servizi sociali o dalle istituzioni scolastiche);
- delitti di maltrattamenti commessi in ambito scolastico da docenti o collaboratori (di solito segnalati dalle famiglie);
- delitti di violenza sessuale su minore, commessi in ambito familiare o più spesso in ambito scolastico (i primi segnalati da istituzioni o familiari, i secondi tipicamente segnalati dalle famiglie).

In tutti questi casi, obiettivamente i più gravi, è ineludibile il ricorso ad attività di captazione sistematica e massiva (intercettazioni telefoniche, ambientali e con captatore informatico), allo scopo di osservare e comprendere le dinamiche relazionali tra i soggetti coinvolti ed accertare la fondatezza o meno della notizia di reato.

Queste attività normalmente durano dai tre ai quattro mesi, perché periodi di osservazione inferiori non consentirebbero di ottenere risultati significativi.

Quarantacinque giorni sono, nella quasi totalità dei casi, del tutto insufficienti.

Per giunta la "copertura" delle intercettazioni viene assicurata progressivamente:

si iniziano ad intercettare le utenze conosciute per poi spesso individuarne delle nuove; le prime intercettazioni telefoniche servono per installare gli apparati di intercettazione ambientale in sicurezza:

se si deve installare una telecamera in un asilo, o peggio in una casa, occorre prima capire – mediante le intercettazioni telefoniche – quando è possibile procedervi senza rischiare di essere scoperti;

se si deve procedere ad una intercettazione con captatore informatico, occorre preliminarmente uno studio di fattibilità con attività di intercettazione telefonica e telematica prodromica alla installazione del trojan.

È insomma abbastanza intuitivo che la implementazione di un apparato di intercettazione valido ed idoneo allo scopo richieda tempi non brevi e spesso imprevedibili: è come – si perdoni l'esempio banale – costruire una casa, partendo dalle fondamenta per arrivare fino al tetto. Se la casa non è completa non ci si può abitare, perché non è idonea allo scopo. Ma se dopo quarantacinque giorni bisogna togliere le fondamenta, senza nel frattempo esser riusciti neppure a completare il tetto, quella casa non sarà abitata nemmeno per un giorno, sarà del tutto inutile.

Quando poi si riesce a completare il necessario apparato di captazione, occorre una osservazione prolungata (certamente superiore a quarantacinque giorni) per comprendere se effettivamente si tratti di maltrattamenti o di semplice conflitto familiare, per acquisire la prova della colpevolezza, oppure per arguire – con affidabilità e sicurezza – l'insussistenza del fatto.

In questo tipo di procedimenti, il proscioglimento o l'archiviazione per insufficienza delle prove non è un esito socialmente tollerabile. L'insufficienza probatoria, dovuta alla limitazione dell'attività di intercettazione, significherebbe che un vero pedofilo venga lasciato libero di reiterare il reato, oppure che un innocente accusato ingiustamente non si veda restituito l'onore, restando condannato a vivere con ombre non fugate di sospetto, per reati massimamente infamanti.

Ecco perché la limitazione a quarantacinque giorni delle attività di intercettazione sarebbe davvero pregiudizievole nelle indagini di codice rosso.

È un periodo del tutto insufficiente a dimostrare un reato commesso ed è un periodo ancora più insufficiente per scoprire che si tratta di una denuncia infondata.

Il problema diviene addirittura drammatico quando si tratta di violenze sessuali su minori. La maggior parte di questi fascicoli, iscritti a seguito di denunce di genitori che riportano confidenze ricevute da bambini piccoli o piccolissimi, si rivelano infatti infondate.

Sovente i genitori, in perfetta buona fede e comprensibile ansia, hanno mal interpretato segnali di fisiologico disagio dei bambini, hanno posto domande in modo sbagliato e hanno involontariamente manipolato la rivelazione dei loro figli, acquisendo una notizia

- di reato radicalmente infondata, frutto di momenti di stress psicologico dei piccoli e/o della famiglia.

I protocolli investigativi, in questi casi, prevedono fra l'altro un ascolto molto approfondito dei genitori (spesso condotto dal PM con l'ausilio di consulente psicologo), una consulenza psicologica sul contesto familiare e, soprattutto, una attività di intercettazione massiva di quel che accade nell'ambiente in cui la violenza è avvenuta (tipicamente la scuola) e della persona accusata (tipicamente docente o, più spesso, collaboratore scolastico).

All'esito di osservazione attenta, pervasiva e prolungata, nella maggior parte dei casi si scopre che l'accusato è completamente innocente, e talvolta si riescono a capire anche le ragioni per cui quel bambino ha accusato quella persona (emergono insomma le ragioni del disagio che, mal gestito dal genitore, ha determinato una accusa infondata).

Proprio grazie alle intercettazioni si ottiene il risultato di una verità processuale affidabile, che coincide con la verità storica, senza accontentarsi di archiviazioni per insufficienza probatoria, che peraltro lascerebbero nell'angoscia i denunciati.

Si noti anche che l'attività di captazione, prima di comprendere come stiano realmente le cose, consente di tutelare tutti i minori che si trovino a frequentare l'ambiente in cui sarebbero avvenuti gli abusi (tipicamente un ambiente scolastico, di scuola dell'infanzia o scuola primaria), nel senso che le condotte dell'indagato vengono costantemente monitorate, in modo che eventuali (ed all'inizio, nelle primissime fasi delle indagini, del tutto imprevedibili) episodi di reiterazione del reato, sarebbero prontamente sventati dalla PG precedente (cui è demandato il compito di seguire in diretta le attività di captazione e di intervenire immediatamente nel caso vengano colti segnali di pericolo). Viceversa, finché non si acquisisce una solida piattaforma indiziaria, senza intercettazioni i minori resterebbero esposti al pericolo di reiterazione del reato. Né, per evitare tale pericolo, si può emettere una misura cautelare (senza che ve ne siano i presupposti) nei confronti di un probabile innocente. E nemmeno si può indurre l'allontanamento dell'incolpato, perché non vi sarebbero i presupposti giuridici per farlo, perché così le indagini resterebbero irrimediabilmente pregiudicate e perché ne deriverebbe un inevitabile clamore, che nei casi in questione è pericolosissimo.

Infatti, quando – come spesso accade – le denunce per violenze sessuali in danno di minore si rivelano infondate, proprio grazie al decisivo apporto delle intercettazioni – **il procedimento viene archiviato senza che le persone coinvolte lo sappiano**, senza che l'indagato nemmeno sappia di esser stato accusato, senza creare clamore ed inutili allarmismi, senza rischiare condizionamenti di altri bambini, il dilagare di denunce fantasiose: insomma quel che è accaduto in noti casi di cronaca giudiziaria, laddove bambini suggestionati hanno accusato diverse insegnanti, producendo un corto circuito mediatico-giudiziario dalle conseguenze gravi e tristissime per tutte le persone coinvolte, addirittura per un'intera comunità. In questi casi gli stessi genitori denunciati sono ben contenti e rincuorati dopo aver appreso che nulla di pregiudizievole sia accaduto al loro figlio, e ovviamente non hanno alcun interesse a rendere pubblica la loro denuncia, dopo aver scoperto che essa è infondata.

Non poter ricorrere allo strumento delle intercettazioni per un tempo insufficiente, quindi, a ben guardare non protegge la privacy dell'accusato innocente, ma anzi lo danneggia irreparabilmente, quantomeno sotto il profilo reputazionale.

Anche perché, senza idonee attività di captazione, si dovrebbe necessariamente ricorrere ad attività in concreto ancora più invasive, che implicano la discovery quantomeno dell'accusa, sebbene si tratti di accusa destinata a cadere: non è certo auspicabile che, per proteggere una persona dal rischio di essere intercettato senza mai venirlo a sapere, si costringa di fatto il PM a perquisire, sequestrare, sentire colleghi, genitori degli altri bambini, magari un gran numero di bambini che ne ricaverebbero un trauma, il tutto in relazione ad una accusa di pedofilia che poi resterebbe confinata nel limbo di una archiviazione per insufficienza di prove.

Quarantacinque giorni, lo si ripete, è insomma un tempo di osservazione sempre e drasticamente insufficiente per dimostrare il reato o la sua insussistenza.

Il fatto che dai primi quarantacinque giorni non sia emerso nulla di rilevante (sicché non è possibile prorogare le operazioni), non consente di accertare né la veridicità dell'accusa, né (e soprattutto) la sua infondatezza, rispetto alla quale l'assenza di emergenze probatorie nei primi quarantacinque giorni richiede ulteriori e congrui periodi di osservazione, prima di giungere alla conclusione affidabile che nulla di penalmente rilevante sia successo.

Si resta a disposizione per fornire informazioni dettagliate e ampiamente documentate da atti giudiziari a sostegno di quanto sinora dedotto.

Trani. 01.12.2024

Renato Nitti, Procuratore della Repubblica